

Regolamento per la promozione ed attuazione del compostaggio domestico.

(Estratto dal Regolamento di Gestione per i Servizi di Raccolta rifiuti – del Consorzio Servizi Rifiuti – Area Novese – Tortonese – Acquese – Ovadese)

Art.40 – Compostaggio domestico e non domestico del rifiuto organico e del rifiuto verde)

1. Il trattamento del rifiuto organico, costituito da rifiuto umido e vegetale, riguarda i seguenti rifiuti:
 - a) resti di cibo e scarti di alimenti;
 - b) piante e fiori recisi;
 - c) fazzoletti e tovaglioli di carta sporchi;
 - d) ceneri spente di caminetti;
 - e) foglie, ramaglie, etc.
2. Il corretto autotrattamento domestico e non domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio è prediletta nelle realtà a bassa densità abitativa e ovunque possibile, anche attraverso la riduzione della Tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo nelle modalità previste dal Regolamento Tariffario.
3. La pratica del compostaggio dovrà essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse.
4. Il compostaggio ai fini della riduzione della Tariffa deve essere attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ect.)
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali – quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
5. La pratica del compostaggio, ai fini della riduzione della tariffa, potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
6. Nel caso di utenze domestiche con servizio condominiale per il rifiuto secco non riciclabile e/o per il rifiuto organico la riduzione per la pratica del compostaggio non potrà essere concessa.
7. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie del trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
8. durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere eseguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. La dichiarazione di autotrattamento del rifiuto organico e/o del rifiuto vegetale ai fini della riduzione della tariffa deve essere effettuata dall'utente presentando all'Eco Sportello l'apposito modulo approvato dal soggetto gestore.
10. Gli Utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire le attrezzature assegnate per la raccolta della frazione della quale chiedono la riduzione.

Criteria relativi all'autocompostaggio.

(Estratto dal DCR 140-14161 19/04/2016)

8.3.4. Criteri relativi all'autocompostaggio di scarti organici effettuato da utenze domestiche e non domestiche.)

- I requisiti generali per effettuare l'autotrattamento del rifiuto umido e verde sono:
 - Disponibilità di un terreno sul quale realizzare le operazioni di compostaggio indipendentemente dal metodo utilizzato (cumulo, buca, concimaia, compostiera, etc..)
 - Disponibilità di scarti cellulocici per migliorare l'aerazione del materiale ed evitare l'instaurarsi di condizioni anaerobiche che ostacolano il normale evolversi del processo (sviluppo di odori sgradevoli, cattiva qualità del prodotto ottenuto, criticità igienico – sanitarie, ecc..)
 - Disponibilità di aree verdi, orti, colture in vaso, ecc, nei quali impiegare l'ammendante composto prodotto.
- Luoghi di attuazione.
 - Le operazioni di autocompostaggio possono essere effettuate:
 - a) In aree private di proprietà o in altre aree in disponibilità del produttore degli scarti organici (utenza domestica singola o collettiva, utenza non domestica), esterne ai fabbricati, confinate e controllate, aventi superficie non pavimentata.
 - b) In aree pubbliche messe a disposizione dall'Amministrazione, o in aree private messe a disposizione del soggetto pubblico per il posizionamento di attrezzature per il compostaggio a servizio di utenze domestiche.
 - c) Nelle aree a vocazione agricola è ammessa la pratica dell'autocompostaggio avvalendosi delle concimaie, a condizione che le stesse siano esistenti ed attive.
- Modalità operative.

Le operazioni di autocompostaggio, indipendentemente dalla metodologia adottata (compostiera, buca, concimaia, etc.) devono garantire il rispetto delle norme igienico – sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo, all'emanazione di odori sgradevoli, al proliferare di insetti, all'infestazione da ratti o altri animali, alla stagnazione di acque di percolazione.

Al fine di scongiurare l'insorgere di tali inconvenienti è opportuno attenersi alle seguenti indicazioni di massima:

 - Selezionare e mescolare attentamente i residui organici e gli scarti verdi;
 - Ridurre la pezzatura degli scarti di medie e grandi dimensioni;
 - Preparare il fondo di compostaggio con materiali legnosi sminuzzati e terriccio o torba;
 - Garantire un adeguata aerazione rivoltando o mescolando periodicamente (almeno una volta al mese) la massa dei rifiuti in via di trasformazione;
 - Assicurare la giusta percentuale d'umidità al processo di maturazione in corso, proteggendo la massa compostabile dalle acque meteoriche;
 - Effettuare le operazioni di compostaggio in luogo ombreggiato e ventilato;
 - Utilizzare l'ammendante compostato prodotto, setacciandolo ed interrandolo negli orti e nei giardini o nei vasi delle piante ornamentali di proprietà.